

# COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 15.2.2012

**Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Provvedimenti..-**

L'anno **Duemiladodici**, addì **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **09.30**, nella sala delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in **PRIMA** convocazione il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	IANNICELLI	EDMONDO SINDACO	X	
2	MARTINO	MARILINDA	X	
3	MILO	FRANCESCO	X	
4	FRAGOMENO	FRANCO	X	
5	GIUDICE	FRANCESCO	X	
6	ZERILLO	MICHELE	X	
7	MALIZIA	UMBERTO	X	
8	PELUSO	NICOLA	X	
9	MORABITO	MICHELE	X	
10	AVAGLIANO	GENNARO	X	
11	CACCAMO	CONSOLATO	X	
12	LOVISI	PIERNICOLA	X	
13	PECORELLI	ANTONIO	X	

ASSEGNATI N. 13

IN CARICA N. 13

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. Edmondo Iannicelli nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Franco Tierno.

La seduta è pubblica.

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Provvedimenti.

Il Sindaco-Presidente illustra l'argomento.

#### UDITI

- il Sindaco-Presidente che introduce ed illustra l'argomento riferendo che con decreto sindacale prot. n. 431 del 27 gennaio 2012 è stata costituita una Commissione per la revisione del Regolamento per l'installazione di antenne sul territorio comunale, precedentemente approvato con delibera consiliare n. 15 del 2001, annullata dal TAR Campania Sezione di Salerno. La commissione, composta dai geom. Cardino e Rescigno e dal sig. Giuseppe Sirignano, ha presentato il Regolamento presente agli atti del Consiglio;
- il consigliere di minoranza, Piernicola Lovisi, chiesta ed ottenuta la parola, chiede che si dia lettura del Cap. 1 e 2 del Regolamento;
- il Sindaco dà mandato al Segretario Comunale affinché dia lettura di quanto richiesto dal Consigliere Lovisi.
- Il Segretario Comunale provvede a dare lettura ad alta voce del Cap. 1 e 2 del Regolamento;
- il consigliere di minoranza, Piernicola Lovisi, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che ancora una volta si rileva la superficialità con la quale questa Amministrazione affronta determinati argomenti a seguito della sentenza TAR 12 aprile 2007. Questo ha invitato ad adeguare il regolamento comunale per quanto concernente l'installazione di antenne sul territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2001. La negligenza della "vecchia" ed attuale Amministrazione ha portato nuovamente il Comune dinanzi al TAR, il quale, in data 15.12.2011, ha nuovamente condannato il Comune per gli stessi motivi espressi dal TAR Salerno nella Sentenza del 12 aprile 2007. Pensa che sia del tutto inaccettabile che nell'arco di tempo dalla prima sentenza del 2007 alla sentenza del 2011 non si sia provveduto all'adeguamento del Regolamento in questione alle norme vigenti. Ricorso che con la Sentenza TAR 2011 questo Ente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali pari a € 1.500,00. Per quest'ultimo motivo si spiegano anche l'aumento delle previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali del relativo capitolo delle spese legali del Bilancio 2011 approvato con delibera di Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la bozza di regolamento attualmente in fase di approvazione il sottoscritto avanza alcune proposte:
  - 1) eliminare tra le zone idonee previste dall'art. 6, comma 1, lett. b), le aree cimiteriali. Infatti prendendo come esempio il Cimitero di Ispani-S. Cristoforo ricorda che quest'ultimo è già sottoposto ad inquinamento elettromagnetico per via della presenza della cabina nei pressi. Ricorda inoltre che nei pressi della zona in questione il numero di famiglie che vi abiteranno salirà a circa 10 vista l'assegnazione prossima degli alloggi ERP;
  - 2) eliminazione tra le zone proposte gli impianti sportivi, visto che è nella facoltà dei comuni individuare zone precise per evitare l'esposizione dei soggetti cd "fragili" (bambini, anziani e ammalati). Chiede inoltre di includere tra le zone idonee l'area della discarica essendo questa in una zona "morta" lontana dai centri abitati e aperta sul golfo. Chiede inoltre di inserire nel regolamento alcuni vincoli:
    - a) Consentire l'installazione di impianti alla distanza minima di almeno 80 mt dai centri abitati
    - b) Distanza di 80 mt dalle zone Castellaro e Torre Normanna, essendo aree di particolare pregio storico-artistico
    - c) Distanza di almeno 80 mt. dalla cappella di S. Donato essendo anche quest'area di particolare pregio paesagistico-ambientale
- Il capogruppo consiliare di maggioranza, sign. Nicola Peluso, chiesta ed ottenuta la parola, segnala l'opportunità di apportare due marginali correzioni al Regolamento e precisamente eliminare la parola ospedale tra le aree non idonee (art. 6, comma 1, lett. A) secontò capoverso), in quanto la fattispecie non ricorre, e di sostituire le parola "sono state" con la parola "vengono" sempre all'art. 6, comma 4;
- il capogruppo consiliare di minoranza, sig. Gennaro Avagliano, chiesta ed ottenuta la parola, chiede di leggere una dichiarazione relativa all'argomento n. 2;

- il Sindaco in risposta nega l'autorizzazione richiesta da Avagliano in quanto la nota è fuori dall'argomento in discussione e non sarà allegata alla delibera;
- il capogruppo consiliare di minoranza, sig. Gennaro Avagliano, chiesta ed ottenuta la parola, prende atto del divieto del Sindaco di leggere la dichiarazione a verbale relativa all'argomento n. 2 dell'ordine del giorno che egli aveva iniziato a redigere in forma scritta mentre era in discussione il punto 2) e relativa al conflitto di interesse attributogli per precisare che lo stesso ....
- il Sindaco interrompe il consigliere Avagliano evidenziando che la dichiarazione non è attinente all'argomento. E' stata introdotta in modo surrettizio e lo invita ad attenersi all'argomento altrimenti gli toglierà la parola;  
Alle ore 12.03 si allontana dall'aula il consigliere di Minoranza Antonio Pecorelli per motivi personali. I consiglieri presenti in aula passano da 13 a 12
- il capogruppo consiliare di minoranza, sig. Gennaro Avagliano, chiesta ed ottenuta la parola, prende atto della dichiarazione del Sindaco e si riserva di consegnarne una al protocollo. Con riferimento al punto 3 osserva che il comportamento di quest'Amministrazione Comunale in riferimento a quanto detto dal consigliere Lovisi precedentemente riguardante la decisione del TAR va ben oltre la superficialità di cui parlava il consigliere Lovisi. A suo parere crede che ci siano responsabilità precise in merito circa l'utilizzo delle risorse economiche dei cittadini con riferimento specifico al pagamento delle spese di pregiudizio. Non è giusto che i soldi dei cittadini siano spesi per inampienze degli Amministratori. Nel merito del regolamento proposto chiede un approfondimento pur nel rispetto del lavoro svolto dai componenti della Commissione istituita ad hoc. Approfondimento che secondo egli dovrebbe avvenire nel rispetto dei regolamenti di questo Comune con rappresentanti della minoranza per evitare perdite di tempo o frettolose decisioni in merito agli argomenti così importanti per la salute dei cittadini ed evitare sanzioni ulteriori;
- il consigliere di maggioranza, Marilinda Martino, chiesta ed ottenuta la parola, rappresenta i toni forti utilizzati "superficialità", "negligenze" dai consiglieri Lovisi e Avagliano nei confronti della vecchia e nuova Amministrazione senza chiedersi le motivazioni per le quali il Regolamento non è stato portato all'esame del Consiglio Comunale nel 2007 ma solo oggi. Mentre vengono chieste le motivazioni per le quali il capogruppo ha presentato la sua richiesta. Disparità di comportamenti incomprensibili. La sentenza TAR 2007 non era stata notificata e quindi la vecchia Amministrazione ed il Sindaco precedente non ne erano a conoscenza. Il Sindaco attuale si è procurato la sentenza ed ha poposto il nuovo regolamento.
- il Sindaco in merito alle richieste del consigliere Avagliano circa le discussioni di questioni attinenti il punto 2) all'ordine del giorno precisa che, quando l'argomento trattato è stato già posto ai voti e si è proceduto alla discussione di argomenti successivi, come nella fattispecie il punto 3 all'odg, non si può intervenire per argomentare su questioni già poste in votazione. Per quanto attiene alla Commissione Tecnica che ha elaborato il regolamento va precisato che la stessa non è di maggioranza né di minoranza. Ove fosse stata effettuata la scelta di far redigere il regolamento ad una commissione politica si sarebbe tenuto in conto la partecipazione della minoranza.  
La scelta del Sindaco di nominare una Commissione Tecnica e non Commissione Politica è dovuta al fatto che la questione deve essere affrontata con criteri che esulano da ogni discrezionalità politica in quanto la giurisprudenza si è attestata nel riconoscere alle società in questione la possibilità di installazione a prescindere dalle lamentele dei cittadini. Per tale ragione si vuole evitare ogni argomentazione demagogica e populistica (fosse per noi non li metteremmo nemmeno a 800 metri dalle singole abitazioni) ma purtroppo ove accedessimo a tale richiesta vedremmo nuovamente accolti dalla giustizia amministrativa eventuali nuovi ricorsi.  
Il criterio indicato dal Consigliere Lovisi mette sullo stesso piano il centro abitato e la zona "Castellaro", aree diverse che potrebbero comportare l'annullamento del regolamento perché viene meno il criterio dell'omogeneità. Per quanto riguarda la discarica la stessa è già prevista nel regolamento. E' stata adottata una formulazione ampia rinvenibile all'art. 6, comma 4 ossia terreno di proprietà comunale.  
Circa l'adozione del regolamento a distanza di 4 anni dall'annullamento della sentenza va chiesto perché ciò sia accaduto. Prima di accusare immotivatamente l'Amministrazione

Comunale, il consigliere Lovisi che pure ha dato lettura di tutta la documentazione in discussione, compreso la sentenza TAR 2011, avrebbe dovuto approfondire meglio la questione. Infatti la sentenza annulla una ordinanza del Tecnico che fa riferimento al regolamento del 2001. Da ciò scaturisce che se nemmeno gli uffici erano a conoscenza dell'annullamento come poteva esserne a conoscenza la parte politica? In ordine alle spese legali si richiama quanto già affermato nella precedente delibera di Consiglio Comunale sugli standard. Conclusi gli interventi occorre procedere alle votazioni delle proposte dei consiglieri Lovisi, Avagliano, Peluso e del Regolamento proposto;

- il capogruppo consiliare di minoranza, sig. Gennaro Avagliano, chiesta ed ottenuta la parola, ritira la sua proposta di approfondimento;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la normativa statale in materia di installazione impianti di radiotelefonìa ed in particolare:

- › la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", la quale tra l'altro all'articolo 8, comma 6, stabilisce che i "comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
- › il D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice della comunicazioni elettroniche";
- › il D.P.C.M. 8 luglio 2003 ad oggetto "**Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz**";
- › il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 381 del 10 settembre 1998

VISTA la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14;

VISTA la Sentenza n. 5673 del Consiglio di Stato Sez. VI, del 2 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni, siglato il 17 dicembre 2003, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base che è largamente adottato a livello nazionale;

VISTO il Piano delle Installazioni delle Antenne sul Territorio Nazionale;

VISTO il vigente Piano regolatore generale nel quale non sono presenti zone con specifica destinazione ad attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2001 ad oggetto "Oggetto: Regolamento installazione antenne sul territorio comunale. Provvedimenti" –

VISTA l'Ordinanza TAR Campania Sezione di Salerno – n. 1924 del 12 aprile 2007, che su ricorso proposto da Vodafone Omnitel N.V. ha, tra l'altro, annullato il citato Regolamento;

RITENUTO, in ossequio al principio di cautela, di dover adottare nuove norme disciplinanti, nel rispetto delle norme vigenti, l'installazione ed il funzionamento di stazioni radio per il servizio di telefonia nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il Decreto sindacale prot. 431 del 27.1.2012 con il quale è stata costituita una Commissione tecnica per la revisione e l'aggiornamento del Regolamento per l'installazione di ripetitori per telefonia cellulare;

VISTO l'allegato schema di **Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile** predisposto dalla predetta Commissione e ritenuto, condividendone i contenuti, di approvarlo;

UDITI il dibattito e le le proposte formulate dai consiglieri comunali;

RICHIAMATA la normativa in materia;

UDITO il Sindaco che, a seguito del ritiro da parte del Capogruppo di minoranza Avagliano della proposta di rinvio per approfondimento, pone a votazione le proposte del Consigliere Lovisi Piernicola e Peluso Nicola.

**Proposta del Consigliere di minoranza, sig. Lovisi Piernicola:**

Con n. 3 a favore(minoranza) e n. 9 voti contrari(maggioranza), resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, la proposta è respinta.

**Proposta del Capogruppo Consiliare di maggioranza, sig. Nicola Peluso:**

Con n. 9 a favore(maggioranza) e n. 3 voti contrari(minoranza), resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, la proposta è approvata.

Il Sindaco pone ai voti l'approvazione del regolamento composto di n. 23 articoli, con le marginali modifiche proposte dal capogruppo consiliare di maggioranza, sig. Nicola Peluso:

Con n. 9 a favore(maggioranza) e n. 3 voti contrari(minoranza), resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, il Regolamento è approvato.

**VISTI** gli articoli 114 e 117 della Costituzione e le relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 96;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Tecnico Comunale incaricato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole consultivo del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto l'esito delle votazioni

**D E L I B E R A**

Per le motivazione esposte in premessa che qui vengono integralmente riportate:

Di approvare, come approva, il "**Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile** così come predisposto dalla Commissione istituita con Decreto sindacale prot. 431 del 27.1.2012, e con le marginali modifiche proposte ed accolte dal capogruppo consiliare di maggioranza, sig. Nicola Peluso, che, costituito da n. 23 articoli, viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

DI PUBBLICARE il regolamento in argomento all'Albo Pretorio on-line

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Ufficio Tecnico per ogni adempimento consequenziale.

Su proposta del Sindaco, con separata palese votazione, con n. 9 consiglieri(maggioranza) favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri di minoranza) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.





**Comune di ISPANI**  
**ISPANI (Salerno)**

**Regolamento Comunale per l'installazione, il**  
**monitoraggio e la localizzazione degli impianti**  
**di telefonia mobile operanti nell'intervallo di**  
**frequenza compresa tra**  
**0 Hz e 300 GHz**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 15 febbraio 2012

Publicato all'Albo Pretorio on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

# Indice

## Capo I NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

## Capo II PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 4 - Inserimento ambientale
- Art. 5 - Impianti tecnologici
- Art. 6 - Localizzazione
- Art. 7 - Programmi Triennali delle installazioni
- Art. 8 - Gruppo Tecnico di Valutazione
- Art. 9 - Valutazione dei Programmi Triennali

## Capo III PROCEDURE AUTORIZZATIVE

- Art. 10 - Autorizzazioni
- Art. 11 - Autorizzazioni a modifiche di impianti non previste nel Programma Triennale
- Art. 12 - Installazioni provvisorie
- Art. 13 - Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale
- Art. 14 - Diritti di istruttoria

## Capo IV RISANAMENTO AMBIENTALE

- Art. 15 - Risanamento degli impianti

## Capo V CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Art. 16 - Catasto
- Art. 17 - Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico
- Art. 18 - Vigilanza e controllo
- Art. 19 - Sanzioni amministrative

## Capo VI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

- Art. 20 - Partecipazione
- Art. 21 - Informazione e formazione

## Capo VII NORME FINALI

- Art. 22 - Abrogazione
- Art. 23 - Entrata in vigore e pubblicità



## Capo I NORME GENERALI

### Art. Ambito di applicazione

1. Il Regolamento viene adottato, ai sensi degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata, nonché a quelli espressi dalla legge regionale 24 novembre 2001, n. 14.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

3

### Art. 2 Obiettivi

1. Con il presente Regolamento il Comune, in conformità con il **principio di precauzione che ritiene assolutamente prioritario**, intende assicurare:
  - a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
  - b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
  - c) la salvaguardia dell'ambiente.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

### Art. 3 Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1, comma 2, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

## Capo II PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

### Art. 4 Inserimento ambientale

1. I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con l'ufficio tecnico comunale e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.
4. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
5. Per il non trascurabile impatto sul territorio i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.
6. All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante. Potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali, così come previsto al successivo art. 6.
7. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

## Art. 5 Impianti tecnologici

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerati impianti tecnologici privati di interesse pubblico, assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

## Art. 6 Localizzazione

1. Ai fini della localizzazione delle stazioni radio base sul territorio si individuano tre diverse zone:
  - a) **aree non idonee**, le seguenti zone del territorio comunale, ove esistenti:
    - edifici scolastici di ogni ordine e grado compreso le aree esterne di pertinenza;
    - strutture sanitarie compreso le aree esterne di pertinenza;
    - case di riposo compreso le aree esterne di pertinenza;
    - chiese o edifici di culto (escluso i cimiteri);
    - aree i cui valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti da ARPAC, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono l'installazione di nuovi ;
    - aree private;
  - b) **aree di attenzione** corrispondenti alle zone incluse all'interno del perimetro del centro abitato;
  - c) **aree compatibili** corrispondenti alle zone interne ed esterne al perimetro del centro abitato.
2. Nelle aree di tipo a) è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base.
3. Nelle aree di tipo b) la installazione delle stazioni radio base è condizionata all'esistenza di strutture di supporto (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza), non essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti. La collocazione degli apparati dovrà avvenire all'interno dei manufatti esistenti e la

progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell'ambiente. All'interno del perimetro dei centri abitati, escluso il centro storico, potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali solo se localizzati su aree cimiteriali o di rispetto cimiteriali previa verifica dello specifico programma triennale. In ogni caso l'altezza cui ancorare le antenne dovrà essere superiore a quelle degli edifici circostanti. Non sono considerate strutture autonome quelle di dimensioni tali da poter essere equiparate, ai fini dell'impatto visivo, alle normali antenne di ricezione televisiva.

4. Nelle aree di tipo c) sono ammesse nuove stazioni radio base a condizione che siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Nel rispetto del presente Regolamento, nonché delle leggi in vigore, per la minimizzazione degli impatti sul territorio del Comune, è prevista, per l'installazione di nuovi impianti, l'offerta in disponibilità di siti comunali.

A tal fine vengono individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale ove potranno essere effettuate nuove installazioni o ricollocate le stazioni esistenti e da delocalizzare:

- serbatoi idrici,
- impianti sportivi,
- aree cimiteriali,
- terreni di proprietà comunale (escluso giardini e pertinenze di edifici).

5. Gli impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-architettonico sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica dovrà ricondurre l'impianto alle prescrizioni del presente Regolamento.

6. Nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma 1, i gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico, individuando siti distanti da campi sportivi, strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche di ogni ordine e grado e relative pertinenze che vengono ritenute aree sensibili da tutelare, e ciò fino a quando non vengano definiti dalla Regione i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" ai sensi della L.R. 14/2001.

## Art. 7

### Programmi Triennali delle installazioni

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale, ciascun Gestore presenta al Comune, il Programma Triennale delle installazioni fisse da realizzare negli anni successivi.
2. Obiettivo della pianificazione è quello di garantire il miglior inserimento degli impianti, per le finalità di cui al punto precedente, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune, anche attraverso la condivisione di siti e l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, in particolare di quelli tecnologici.
3. Tali Programmi sono valutati dal Gruppo Tecnico di Valutazione per gli impianti di telefonia mobile di cui al successivo art. 8.

## Art. 8

### Gruppo Tecnico di Valutazione

1. Per garantire una efficace valutazione dei Programmi Triennali e l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, viene istituito un Gruppo Comunale Tecnico di Valutazione (GCTV).
2. Il GCTV è coordinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed è costituito dai rappresentanti dell'A.R.P.A.C., dell'A.S.L. e degli altri Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli.

## Art. 9

### Valutazione dei Programmi Triennali

1. Ciascun Gestore entro il 30 marzo deve presentare all'Ufficio Tecnico un Programma Triennale Generale, articolato per stralci annuali, degli impianti fissi che intende installare, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti che intende realizzare negli anni successivi.
  2. Per gli interventi da realizzare nel primo anno dovrà essere presentato uno stralcio esecutivo, al quale potrà essere allegata tutta la documentazione prevista al comma 2 del successivo articolo 10.
  3. Il GCTV deve concludere il procedimento di valutazione del primo Programma triennale e dello stralcio esecutivo relativo al primo anno, entro il 15 giugno successivo. L'approvazione del Programma e dello stralcio esecutivo, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.
  4. Gli stralci esecutivi relativi agli anni successivi al primo dovranno essere presentati entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione unitamente ad eventuali modifiche al Programma triennale approvato;
  5. Gli stralci esecutivi ed eventuali modifiche al programma verranno valutati dal GCTV ed approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico entro il 31 Dicembre;
  6. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma triennale entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti non potranno essere accolte, salvo quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Regolamento.
  7. Il Programma deve essere presentato anche su supporto informatico e contenere la documentazione stabilita con specifico atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
  8. Qualora più Gestori propongano le medesime localizzazioni che, per la loro specifica ubicazione, risultino incompatibili con impianti già esistenti o con installazioni contemplate in altri Programmi, il GCTV propone la condivisione dei siti interessati e, ove ciò non sia possibile, procede seguendo il criterio della precedenza sulla base della comparazione delle esigenze comprovate dal Gestore di localizzare il proprio impianto in quel determinato sito al fine di garantire la qualità del servizio di telecomunicazione.
  9. In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire inderogabilmente entro 15 giorni dalla richiesta pena l'esclusione degli impianti interessati dal relativo Piano.
  10. Il GCTV, entro il termine stabilito, effettua la valutazione tecnica dei Programmi presentati, redigendo apposita relazione conclusiva nella quale verranno individuati gli impianti, puntualmente identificati negli stralci, che rispettano la normativa vigente e quanto previsto negli strumenti urbanistici e nel presente Regolamento.
  11. I Programmi, unitamente alla relazione tecnica del GCTV, verranno approvati con atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
  12. L'installazione degli impianti previsti nei Programmi approvati dal Comune potrà avvenire in base a denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi di quanto stabilito al successivo art.11.
  13. I Programmi triennali e le eventuali modifiche ad essi, verranno trasmessi alla Giunta in sede di approvazione del Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche al fine di verificarne la compatibilità con il predetto strumento di programmazione.
- Il Piano delle Opere Pubbliche è in tal senso da considerarsi vincolante per i Gestori.  
Al medesimo fine il Programma e le modifiche vengono trasmessi al Consiglio Comunale unitamente al Piano delle Opere Pubbliche.  
La Giunta Comunale relaziona, comunque, annualmente al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei Programmi e sull'applicazione del presente Regolamento.

## **Capo III**

### **PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **Art. 10**

#### **Autorizzazioni**

1. Le installazioni di stazioni radio base per reti elettroniche mobili GSM/UMTS e la modifica delle caratteristiche di emissione di tali impianti, previste nel Programma esecutivo approvato, vengono autorizzate dal responsabile dell'Ufficio Tecnico con provvedimento, contenente anche il titolo abilitativo previsto dalla vigente normativa in materia edilizia, se necessario, e previo accertamento:
  - a) da parte dell'ARPAC della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge-quadro n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione;
  - b) da parte del Servizio Edilizia Privata della compatibilità edilizia, nonché del rispetto dei vincoli ambientali;
  - c) da parte dell'Azienda ASL del rispetto delle normative igienico sanitarie;
  - d) da parte delle Autorità preposte alla tutela di altri eventuali vincoli, della compatibilità in relazione al sito di localizzazione dell'impianto.
2. L'istanza di autorizzazione all'installazione degli impianti di cui al precedente comma 1, deve essere presentata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune e documentata in conformità alle leggi in materia.
3. E' sufficiente la denuncia di inizio di attività nell'ipotesi in cui nel Programma esecutivo approvato, il Gestore abbia fornito per gli impianti anche i dati e la documentazione prevista al precedente comma 2.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al successivo comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una o più Amministrazione interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed il rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
9. Il Responsabile del Procedimento deve concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
10. Le denunce di inizio di attività di cui al precedente comma 3, si intendono accolte qualora entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

## Art. 11

### **Autorizzazioni a modifiche di impianti non previste nel Programma Triennale**

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma Triennale e relativo stralcio annuale approvato potranno essere ammesse dal GCTV ed approvati dal

Responsabile dell'Ufficio Tecnico, purché comportino riduzioni delle emissioni.

2. Resta fermo che le domande di autorizzazione potranno essere presentate solo successivamente alla approvazione di tali Programmi e che il numero di tali interventi, non può essere superiore a due per Gestore.
3. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune nel rispetto delle procedure e dei termini di cui al precedente articolo 10

### **Art. 12**

#### **Installazioni provvisorie**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'A.R.P.A.C. e dell'Azienda A.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 90 giorni.
2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
3. Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche poste dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dalla normativa vigente.
4. L'istanza deve essere presentata allo SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente *art. 11*, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 90 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.
5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

### **Art. 13**

#### **Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale**

1. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale in materia di esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali.

### **Art. 14**

#### **Diritti di istruttoria**

1. Per l'attività connessa alla pianificazione, all'istruttoria delle singole domande di autorizzazione ed alla verifica del corretto insediamento degli impianti è dovuto, a titolo di diritti di istruttoria, un importo da versare contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o della denuncia di inizio di attività, pari ad € 1.000,00.

## **Capo IV**

### **RISANAMENTO AMBIENTALE**

#### **Art. 15**

##### **Risanamento degli impianti**

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati,
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione o altro documento equipollente dell'A.R.P.A.C. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

## **Capo V**

### **CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO**

#### **Art. 16**

##### **Catasto**

9

1. L'ufficio Tecnico cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su sua richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche e alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.
4. La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata da parte del Servizio Informativo Territoriale (SIT) comunale, ove attivata;
5. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione Campania.

#### **Art. 17**

##### **Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico**

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e per la generale caratterizzazione del territorio, l'ufficio Tecnico, avvalendosi degli organismi preposti, realizza ed aggiorna periodicamente la mappatura del fondo elettromagnetico.

#### **Art. 18**

##### **Vigilanza e controllo**

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici, come previsto dalla L.R. n. 14/2001, effettuati dall'A.R.P.A.C., anche su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
4. I Gestori devono garantire all'Amministrazione le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun Gestore, viene determinato annualmente con atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che tiene conto anche della necessità di prevedere un numero di controlli superiore al minimo stabilito per monitorare ripetutamente e senza preavviso le situazioni più complesse.
5. A questo scopo i Gestori al momento della richiesta di autorizzazione devono presentare garanzia fidejussoria, secondo le modalità e per un importo stabilito con atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

6. Almeno il 50% degli impianti è sottoposto ad un programma di monitoraggio in continuo, della durata minima di una settimana, a cura dell'ARPAC. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini, sentita l'Azienda ASL e l'ARPAC.
7. I dati delle misure forniti e validati da ARPAC devono essere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati a cura del Comune anche attraverso il proprio sito internet in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

### **Art. 19**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 20.000. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nell'atto di autorizzazione è soggetta alla sanzione amministrativa di € 10.000. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per due mesi.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori previsti dalla normativa vigente in materia, viene applicata la sanzione amministrativa di € 20.000. L'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
5. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di € 40.000, viene ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
6. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 10.000.
7. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di € 20.000.
9. Nei casi previsti dal comma precedente viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
10. Nel caso di inadempimento alla diffida a rimuovere un'installazione provvisoria ai sensi del 5 comma dell'art. 12 del presente Regolamento, è applicata una sanzione di € 15.000. In caso di recidiva viene applicata nei confronti del Gestore una sanzione di €. 25.000.
11. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte di titolari di impianti amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.
12. In caso di più violazioni, l'importo complessivo della sanzione non può superare € 150.000.

### **Capo VI**

#### **PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE**

### **Art. 20**

#### **Partecipazione**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195.

### **Art. 21**

#### **Informazione e formazione**

Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz



1. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici.

## **Capo VII NORME FINALI**

### **Art. 22 Abrogazione**

11

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia.

### **Art. 23 Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate e sostituite dalle presenti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Ispani.

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI ISPANI

(Prov. di Salerno)

UFFICIO: **TECNICO**

Proposta n° 3 del 8.2.2012

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Provvedimenti.

~~Art. 49, comma 1, Dlgs. n. 267/2000: Parere contabile:~~

~~( X ) FAVOREVOLE~~

~~( ) CONTRARIO:~~ \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 49, comma 1, Dlgs. n. 267/2000: Parere tecnico:

( X ) FAVOREVOLE

( ) ~~CONTRARIO:~~ \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE / ~~IL SEGRETARIO~~



Art. 97, commi 2 e 4, lett. a), D.Lgs n° 267/2000


PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE




Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE  
Dott. Edmondo LANNICELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Franco TIERNO




---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line in data 29 FEB. 2012, così  
come attestato dalla relativa ricevuta elettronica, per rimanervi 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. FRANCO TIERNO



IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva perché pubblicata all'albo pretorio del comune per 10 giorni;
- divenuta efficace perché decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Ispani, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

